

Il contratto di lavoro sportivo

GUIDO VIDIRI

1. - *L'assunzione del lavoratore sportivo.*

— Gli elementi caratteristici del contratto di lavoro sportivo subordinato vengono ad essere delineati dall'art. 4 della

l. 23 marzo 1981, n. 91, che detta una articolata disciplina, in più punti divergente da quella del comune rapporto di lavoro subordinato, muovendo dalla premessa che la prestazione degli sportivi presenta natura e caratteristiche proprie, che la differenziano nettamente da ogni altra restante attività lavorativa.

Il 1° co. del suddetto art. 4, nel prevedere la costituzione del rapporto di lavoro sportivo «mediante assunzione diretta», non solo esclude l'applicabilità delle norme sul collocamento di cui alla l. 29 aprile 1949, n. 264 e delle disposizioni contenute negli artt. 33 e 34 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (nonché della più recente l. 28 marzo 1987, n. 56), ma vieta anche ogni forma di mediazione nella conclusione del contratto lavorativo per impedire il diffondersi di odiose forme di speculazione nel momento in cui l'atleta versi nella necessità di trovare una occupazione (1).

Sommario: 1. - L'assunzione del lavoratore sportivo. — 2. - I procuratori sportivi. — 3. - La forma del contratto di lavoro sportivo. — 4. - Il contratto di lavoro sportivo e la clausola compromissoria. — 5. - La disciplina del rapporto di lavoro sportivo subordinato. — 6. - La cessione del contratto.

In giurisprudenza però è stato ritenuto valido il contratto di mediazione per il trasferimento di un calciatore dilettante da una società all'altra se concluso tra soggetti estranei all'ordinamento sportivo sul presupposto che la potestà regolamentare dell'ordinamento sportivo, che vieta tale contratto, si riferisca unicamente «all'ambito amministrativo interno e solo in questo ambito assuma rilevanza per l'ordinamento giuridico statale», con la conseguenza che i negozi posti in essere dai non tesserati, ancorché aventi attinenza con l'attività sportiva, restano disciplinati soltanto dalle norme civilistiche che ne regolano il contenuto e gli effetti (2). Questa statuizione sulla validità del contratto di mediazione — certamente estensibile anche alla fattispecie riguardante il rapporto tra tesserato ed estraneo all'ordinamento sportivo (ove il rapporto venga dedotto in giudizio dal non tesserato che chieda il riconoscimento di pro-

pri diritti) (3) — suscita però riserve in quanto, oltre a tradursi in una interpretazione riduttiva della prescrizione della «assunzione diretta» del lavo-

ratore sportivo, finisce anche per rendere influente solo all'interno dell'organizzazione sportiva una finalità — quella cioè di evitare ingiustificati guadagni da parte di terzi attraverso una attività intermediatrice avente ad oggetto prestazioni lavorative — vista con sfavore dall'ordinamento statale, come è attestato sul piano generale dalla l. 23 ottobre 1960, n. 1369 (4). Con riguardo alla posizione assunta dalla giurisprudenza si è, pertanto, giustamente dedotto, con accenti critici, che chi voglia arricchirsi nella compravendita di giovani talenti calcistici sarà indotto ad usare l'accortezza di rimanere sconosciuto alle liste dei tesserati F.i.g.c. «magari partecipando alla cessione del suo pupillo sotto le discrete spoglie del mediatore, in modo da sottrarsi alle nullità comminate dall'ordinamento statale, gendarme delle regole sportive solo nei confronti di chi, tesserandosi, le riconosce» (5).

(1) Così: BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in «Riv. dir. sport.» 1982, 4.

Lasciano invece irrisolta la questione della liceità o meno della intermediazione; DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in «Riv. it. dir. lav.» 1983, I, 713; D'HARMANT FRANCOIS, *Lavoro sportivo (Diritto del lavoro)*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma 1990, 3.

(2) In questi termini vedi: Cass. 24 settembre 1994, n. 7856, in «Nuova giur. civ. comm.» 1995, I, 1174.

(3) Sul punto vedi D. CHINDEMI, *Validità di atti contrari all'ordinamento sportivo compiuti da estranei non tesserati*, in «Nuova giur. civ. comm.» 1995, I, 1178.

(4) Sulla l. n. 1369 del 1960 vedi in dottrina: G. MANNACIO, *Il lavoro di intermediazione e il lavoro interinale*, Padova 1997; e, per un esauriente panorama delle statuizioni dei giudici di merito e di legittimità, vedi l'osservatorio giurisprudenziale su *Intermediazione ed interposizione nei rapporti di lavoro*, in «Or. giur. lav.» 1995, 3 ss.

(5) Così testualmente: U. Izzo, in «Riv. dir. sport.» 1995, 116, in nota a Cass. 24 settembre 1994, n. 7856 cit.

L'esigenza di garantire una effettiva tutela degli interessi degli atleti e di evitare odiose forme di sfruttamento potrebbe suggerire la creazione — per iniziativa delle rappresentanze delle categorie interessate — di agenzie di collocamento, i cui servizi potrebbero porsi a disposizione di quanti ne volessero liberamente usufruire (6). Pur restando ferma la libertà di ciascun atleta di trattare personalmente la conclusione del contratto di lavoro o di autorizzare un proprio rappresentante alla stipula del contratto, si perverrebbe così all'utile risultato di apprestare una valida alternativa al monopolio di fatto acquistato dai procuratori nel trasferimento degli atleti, causa non ultima dei costi particolarmente elevati di alcune discipline (7).

Né può sotto altro versante sottrarsi che nel mondo sportivo l'esigenza di una assunzione al lavoro in modo chiaro e trasparente — ed attraverso operatori di massima affidabilità — appare ancora più marcata in relazione agli atleti stranieri, che giungono in Italia con il sogno di pervenire alla popolarità e di divenire celebri campioni ma che corrono il pericolo di finire, una volta infranto il sogno, nelle mani della malavita organizzata con i più disparati compiti. Al riguardo va ricordato come sia in emersione un fenomeno, quel-

lo della tratta dei *baby*-calciatori stranieri (già concretizzatosi nell'ingresso in Italia nel solo autunno del 1999 di ben 5282 giovani atleti, in gran parte di età inferiore ai 12 anni, strappati ai loro Paesi, in prevalenza africani), che ha già indotto il Governo ad impegnare gli organismi sportivi a seguire passo passo gli sportivi, minori di età, che entrano in Italia per svolgere attività agonistica, al fine di impedire che, come è stato efficacemente detto, «le società sportive si trasformino negli scafisti del pallone» (8).

2. - *I procuratori sportivi*. — Nella stipula del contratto di lavoro e nell'esercizio e tutela dei diritti scaturenti da detto contratto lo sportivo è, nella maggior parte dei casi, assistito da un procuratore, il cui rapporto con l'atleta si modella, in ragione del principio della libertà contrattuale, sul mandato o su altra figura negoziale, che consenta una effettiva collaborazione nella gestione delle vicende interessanti la vita professionale dello sportivo.

Il numero dei procuratori, che operano nel calcio e la rilevanza dei loro compiti e delle loro scelte, spesso decisive per la fortuna degli atleti da essi assistiti, rendono ragione della completezza della relativa normativa federale diretta a regolamentarne l'attività.

Per espressa previsione i procuratori dei calciatori professionisti non possono rivestire «la qualità di tesserato a qualsiasi titolo» (9), e devono risultare, quindi, del tutto estranei alla compagine associativa, anche se sono tenuti all'osservanza delle norme federali e delle prescrizioni del regolamento istitutivo del loro elenco speciale, in forza di una clausola di accettazione inserita nel modulo predisposto con cui avanzano richiesta di iscrizione all'albo speciale (10). Dal regolamento vengono poi definiti come coloro che prestano «opera di assistenza o mandato senza rappresentanza a favore e nell'interesse del calciatore professionista nell'attività diretta: alla definizione della durata o del compenso del contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistico; alla assistenza del calciatore professionistico nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalla società di calcio professionistico, dell'utilizzo dell'immagine, del nome o di quanto consimile del calciatore professionista» (11).

Al fine di evitare pericolose forme di commistione di interessi viene, inoltre, prescritta l'«esclusività» dell'attività di procuratore sportivo e vengono individuati i casi di incompatibilità della professione.

(6) Cfr. al riguardo BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. loc. ult. cit.*, che ricordano come proprio all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 91 sia stato stipulato un accordo — tra l'A.i.c., Federazione nazionale e leghe — in base al quale l'associazione calciatori, in regime di svincolo, avrebbe dovuto creare una agenzia di collocamento senza diritto di esclusiva. Questa iniziativa, a quanto risulta, non ha avuto nessun seguito con la conseguenza che proprio nel settore calcistico si assiste ad una notevole incidenza del potere dei procuratori sulla politica economico-gestionale dei sodalizi sportivi anche in ragione dell'ammontare dei loro introiti, che contribuiscono a far lievitare i costi di ingaggio degli atleti, specie di quelli di più estesa notorietà.

(7) È opportuno al riguardo evidenziare che l'equiparazione con l. 18 novembre 1996, n. 586, delle società sportive alle società con finalità di lucro, ed il sempre più accentuato interessamento degli *sponsor* ad abbinamenti con singoli atleti o sodalizi sportivi possono far correre il rischio di incentivare una visione mercantile dello sport con il conseguente pericolo che alcune discipline di largo seguito siano condizionate da una ottica più di mera imprenditorialità che di sano agonismo.

(8) Sul mercato dei giovani calciatori cfr. l'articolo di S. PETRUCCI, *Accordo tra governo e Federcalcio: «Fermiamo gli scafisti del pallone»*, in «Corriere della sera» dell'8 settembre 2000, 42 che ha dato notizia di un protocollo d'intesa tra il Ministro per la Solidarietà Sociale (Livia Turco) ed il Presidente della Federcalcio (Luciano Nizzola) diretto, appunto, a fermare la tratta dei *baby*-calciatori.

(9) Vedi art. 6, co. 2 del Regolamento della F.i.g.c. sull'attività di procuratore sportivo.

(10) Cfr. sul punto ALVISI, *Autonomia privata e autodisciplina sportiva (il C.o.n.i. e la regolamentazione dello sport)*, Milano 2000, 338.

(11) Vedi art. 1, comma 2, Reg. cit.

La finalità di assicurare nell'esercizio della professione la necessaria trasparenza viene, inoltre, perseguita attraverso un reticolato di norme, alcune di carattere formale (quale quella che prescrive di indicare nel contratto tra società e sportivo il nome del procuratore che ha prestato opera di assistenza), altre di carattere sostanziale (quali quelle dirette ad individuare i doveri del procuratore sportivo e del calciatore), ed altre ancora volte a sanzionare l'inottemperanza ai doveri imposti dal regolamento federale con sanzioni che vanno dalla censura sino alla radiazione dall'elenco (12).

Il suddetto sistema è stato da più parti visto come uno dei motivi di incremento del costo del calcio e della lievitazione delle somme poste a base dei trasferimenti degli atleti. Una tale opinione presenta un nucleo di incontestabile verità in quanto non può negarsi che in un momento in cui si avanzano, al fine di calmierare il mercato, numerose proposte — quali la fissazione di un tetto agli ingaggi, la parametrizzazione degli introiti dei singoli atleti al loro effettivo rendimento, ecc. — un sistema che fissa, come quello in atto, il compenso del procuratore in termini percentuali all'ammontare del corrispettivo risultante dal

contratto economico dello sportivo funge da forte incentivo per una lievitazione del costo del lavoro (13). E tale pericolo aumenta se si considera che alcuni procuratori, in ragione della loro indiscussa abilità, della specifica conoscenza dell'ambiente e del numero e del particolare valore degli atleti assistiti, possono divenire — anche per effetto di taciti accordi tra loro — i veri padroni del mercato calcistico, condizionandone l'andamento e imponendone i costi.

Né può sottacersi che ai calciatori è fatto divieto dalle norme federali di conferire incarichi o di intrattenere comunque rapporti «con la partecipazione, la collaborazione, l'assistenza e la consulenza dei non iscritti all'elenco» (14), e che ogni controversia, anche per gli aspetti di carattere economico, scaturente dall'incarico affidato ai procuratori, viene devoluta ad un collegio arbitrale a norma di espressa clausola statutaria, la cui violazione viene considerata «particolarmente grave» sia per il calciatore che per lo stesso procuratore, comportando per quest'ultimo «la sanzione minima dell'interdizione all'attività non inferiore a tre anni» (15).

A ben vedere, nel settore in esame si riscontra la tendenza dell'ordi-

namento sportivo a divenire ordinamento «chiuso», con spiccati accenti di separatezza dall'ordinamento statale.

È noto il dibattito sorto intorno all'iscrizione all'albo come *conditio sine qua non* per l'esercizio di una attività professionale, essendosi più volte sollevato il dubbio di una possibile lesione del principio di libertà di esercizio della professione e del diritto del lavoro (*ex art. 4 Cost.*); ed analoghe riserve sono sorte — sempre sul piano della legittimità costituzionale per quanto attiene al principio di uguaglianza (*art. 3 Cost.*) e di libera iniziativa privata (*art. 41 Cost.*) — in relazione a quelle attività professionali nella cui regolamentazione da parte di Ordini o Collegi si è ipotizzato la fonte di possibili distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato. Si è così di volta in volta chiesto se un tale sistema limitativo della libertà di lavoro mascheri interessi di gruppi organizzati aspiranti, con evidenti finalità di limitazione corporativa della concorrenza, a divenire categorie professionali protette, o se invece un siffatto meccanismo trovi logica giustificazione nella tutela di interessi dello Stato o, comunque, di rilevanza pubblica (16).

Né può trascurarsi il rilievo che,

(12) Cfr. sul punto *art. 10, co. 4, e 13 Reg. cit.* Severe sanzioni dovrebbero essere irrogate a carico di quei procuratori sportivi di cui si accertasse una diretta responsabilità per il rilascio ai loro assistiti di passaporti falsi, al fine di consentirne il tesseramento come comunitari (per tale vicenda che ha visto il coinvolgimento di molti club di serie A, cfr. l'intera pagina 43 del «Corriere della Sera» del 6 febbraio 2001, contenente tra l'altro l'articolo sulla giustizia sportiva di L. VALDISERRI, dal titolo *Raffica di deferimenti in arrivo, Petrucci si affida a Caianiello*).

Sulla competenza della Commissione disciplinare della Federcalcio anche nei confronti dei procuratori sportivi e sui suoi limiti vedi: ZOPPINI, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in «Riv. dir. sport.» 1999, 642-643.

(13) Nella *Premier League* il costo dei giocatori è particolarmente leggero se messo in relazione alle spese generali dei sodalizi sportivi, portando via appena il 18% delle entrate di detti sodalizi, e tutto ciò per merito di un *gentlemen agreement* tra i maggiori club, che ha consentito di evitare la corsa ai superingaggi: al di sopra dei 4-5 miliardi non si va. In Italia, invece, si assiste sempre più frequentemente a casi come il premio di 30 miliardi che il Milan ha distribuito ai suoi giocatori per lo scudetto, o ai 90 miliardi che l'Inter ha pagato alla Lazio per Cristian Vieri, o al supercontratto da 10 miliardi l'anno concesso dalla Juventus a Del Piero (su questi ed altri significativi dati sul costo del lavoro nel calcio in Italia e per un raffronto con quanto avviene in altri Paesi, cfr. «Corriere della Sera» del 5 luglio 1999, folio 9 delle pagine economiche, nell'articolo, *Ma far gol in Borsa è un'impresa*).

(14) Cfr. *art. 12, co. 3 e 5, Reg. cit.*

(15) Cfr. *art. 17 Reg. cit.*

(16) In generale sulle numerose e complesse problematiche riguardanti gli Ordini professionali e l'iscrizione agli albi vedi: PERULLI, *Il lavoro autonomo*, in «Trattato dir. civ. e comm.», diretto da A. Cicu e F. Messineo, e continuato da L. Mengoni, Milano 1996, 389 ss.

anche per l'impatto che la normativa statale ha avuto con l'ordinamento comunitario e con i principi dell'art. 85 e ss. del Trattato Cee (ora artt. 81 e ss. dopo la numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam), non si è mancato di statuire in giurisprudenza in un'area di particolare rilievo economico, quale quella degli agenti di commercio, come l'iscrizione all'albo, in precedenza ritenuta condizione di validità del rapporto lavorativo, non possa più essere considerata tale, con conseguente espansione del libero esercizio dell'attività professionale (17).

Tutto ciò fa sorgere qualche riserva sulla possibilità che l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento sportivo possa spingersi sino al punto di giustificare, sulla base della libertà statutaria propria delle federazioni come associazioni private, una regolamentazione destinata ad introdurre una (seppure occulta) gestione monopolistica nel mercato calcistico ed a favorire una giustizia arbitrale attraverso una efficace e penetrante forma di dissuasione di quella ordinaria.

3. - La forma del contratto di la-

voro sportivo. — Per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a livello oneroso il legislatore ha imposto, come avviene in numerosi settori del diritto del lavoro, la forma scritta *ad substantiam* (18).

Si è affermato che la mancanza di detta forma rende applicabile al rapporto di lavoro sportivo l'intera normativa comune (19).

La dottrina dominante ritiene però che, in mancanza della forma prescritta, il contratto stipulato tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni debba ritenersi nullo, anche se vertendosi in una ipotesi di contrarietà ad una norma imperativa la suddetta nullità — ai sensi dell'art. 2126 c.c. — non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto esecuzione. Tesi questa che va condivisa in quanto ritenere soggetto alle normali regole codicistiche un contratto privo della forma richiesta per il perseguimento delle finalità sportive significa introdurre nell'ordinamento sportivo una duplice qualificazione del rapporto, che rende di fatto la disposizione dell'art. 4, l. n. 91 una norma sul punto non «imperativa» ma «disponibile», con conseguente possibile alterazione

di quell'equilibrio indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività agonistica nel settore professionistico (20).

Qui, infatti, la forma, oltre che a tutela del lavoratore, viene richiesta per soddisfare esigenze peculiari dell'ordinamento sportivo, per agevolare cioè il controllo delle federazioni sull'operato delle singole società (i cui criteri e le cui modalità sono stabiliti dal Consiglio nazionale del C.o.n.i. ex art. 5, co. 2, lett. e) del d.lgs. n. 242 del 1999), e per garantire altresì maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra atleti e sodalizi sportivi, con effetti sicuramente positivi sull'andamento dell'attività agonistica, cadenzata nella maggior parte dei casi su impegni ripetuti e ravvicinati nel tempo.

Tali finalità talvolta non sono state tenute in alcun conto dalla giurisprudenza di merito, che, ai sensi dell'art. 4, l. n. 91, ha fatto scaturire la nullità soltanto dalla mancanza di forma scritta del contratto di lavoro subordinato stipulato tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni, mentre dalla difformità di tale contratto da quello «tipo» (predisposto dalla federazione sportiva nazionale e

(17) Cfr. al riguardo la decisione della Corte Giust. 30 aprile 1998, causa C-215/1997 (in «Foro it.» 1998, IV, 193, con *nota* di PARDOLESI), che ha sancito che la direttiva 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri, concernenti gli agenti commerciali, impedisce da parte di detti Stati di subordinare la validità del contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo. Proprio perché in contrasto con la suddetta direttiva la giurisprudenza di legittimità ha poi disapplicato la disposizione che prevede l'obbligo dell'iscrizione al ruolo dell'agente ai fini della validità del contratto di agenzia (cfr. al riguardo Cass. 18 maggio 1999 n. 4817, in «Foro it.» 1999, I, 2542).

Più in generale per puntuali considerazioni sulla disciplina comunitaria, fortemente orientata a logiche di mercato anche con riferimento alle attività professionali, vedi LAGHEZZA, *Le tariffe forensi ed il duro confronto con l'art. 85 del trattato Cee*, in «Foro it.» 1999, II, 546, cui *adde*, più specificamente con riguardo alla materia in oggetto, ZOPPINI, *op. cit.*, 644, che ricorda come la Commissione comunitaria a proposito degli agenti F.i.f.a. (che con i procuratori condividono una parte significativa dei principi ispiratori della disciplina) ha reputato come contrastanti ai principi di libertà nella prestazione dei servizi le norme che pongono limiti agli atleti in ordine alla possibilità di avvalersi di soggetti non iscritti all'albo, le norme che limitano la possibilità di svolgere l'attività procuratoria in forma societaria, la previsione di una fideiussione di duecentomila franchi svizzeri, considerata tale da costituire un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato (Comm. Ce, comunicato IP/99/782 del 21 ottobre 1999, in «Il Sole-24 Ore» del 22 ottobre 1999, BRIVIO, *Anche la F.i.f.a. entra nella lente della Ue*).

(18) La forma scritta *ad substantiam* è infatti richiesta nel patto di prova, nel contratto a termine, nel rapporto a tempo parziale (*part-time*).

(19) Al riguardo cfr. DALMASSO, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico e la legge 91/81*, in «Giur. mer.» 1982, IV, 228.

(20) Sull'applicabilità dell'art. 2126 c.c. al rapporto sportivo subordinato vedi: DURANTI, *op. cit.*, 713; BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 15; MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in «Foro it.» 1981, V, 304. Più in generale sulle specifiche conseguenze dell'esecuzione del rapporto, e cioè sulle spettanze del lavoratore pur in presenza di un contratto nullo, vedi POSO, *Sulla prestazione di fatto contra legem* (nota a Cass. 26 gennaio 1984, n. 618), in «Giust. civ.» 1984, I, 3100.

dai rappresentanti delle categorie interessate) ha fatto derivare unicamente dei meri effetti sanzionatori operanti all'interno del solo ordinamento sportivo (21). Questo indirizzo, che si basa principalmente sul dato testuale dell'art. 4 (la collocazione dell'espressione «a pena di nullità» non all'inizio o alla fine dell'intero primo comma, ma subito dopo le parole «con la stipulazione di un contratto a forma scritta»), sembra dimenticare che nell'interpretazione della legge il solo richiamo al criterio letterale — del resto nel caso di specie di certo non inequivoco — raramente fornisce un risultato rassicurante, e finisce così per trascurare ingiustificatamente lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'emanazione della norma in esame, le cui diverse parti vanno considerate non separatamente ed autonomamente, ma nella loro reciproca interazione in modo da pervenire ad una ricostruzione organica ed intellegibile del complesso pre-cettivo. Ed allora va ribadito che la forma scritta, oltre a tutelare il lavoratore, è richiesta per garantire, come già detto, le esigenze peculiari del mondo sportivo, tra le quali non va trascurata neanche l'opportunità di una omogenea regolamentazione dei contratti individuali attraverso la loro conformità ad un predisposto *standard* negoziale, sicuramente utile per il perseguimento di finalità di ordine e certezza, indispensabili per il

regolare esercizio di ogni attività agonistica (22).

Né per dare risposta negativa al quesito della nullità delle pattuizioni che, pur nel rispetto della forma scritta, non siano redatte sulla scorta del contratto tipo, vale addurre il collegamento sistematico del primo con il 3° co. dell'art. 4, l. n. 91, ove è sancita la sostituzione *ope legis* delle clausole integranti deroghe peggiorative con quelle corrispondenti di cui al contratto tipo. Ed invero, non sembra condivisibile l'assunto secondo cui con siffatto meccanismo il legislatore abbia voluto limitarsi ad assicurare una tutela sostanziale al lavoratore mediante la «decapitazione» delle pattuizioni peggiorative rispetto alla disciplina fissata dal contratto tipo, senza «però appuntarsi criticamente sul dato formale dell'omesso utilizzo del contenitore rappresentato da quest'ultimo» (23). Ed invero, il disposto del co. 3° del cit. art. 4, l. n. 91, lungi dal negare, conferma invece la necessità che il contratto stipulato tra le parti rispecchi il contratto tipo, in quanto si limita a regolare, alla stregua dei principi codicistici dell'art. 1419 c.c., la sorte soltanto di quelle clausole di non decisiva rilevanza per le parti, che si discostano in senso deteriore per il lavoratore dalla disciplina tipizzata (24).

Sul versante processuale è stato poi precisato che la disposizione dell'art. 4, l. n. 91, che prescrive la forma scritta *ad substantiam*

del contratto di prestazione sportiva non consente — in base al principio posto dall'art. 2725 c.c. — la prova per testi di pattuizioni costituenti parte integrale dell'assetto negoziale realizzato con il suddetto contratto. Principio questo che non trova deroghe nel rito del lavoro, atteso che l'art. 421 c.p.c., quando consente al giudice di ammettere mezzi di prova fuori dei limiti stabiliti dal codice, si riferisce unicamente ai limiti di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non invece a quelli stabiliti dall'ordinamento per determinati e specifici atti in ordine alla forma, sia *ad substantiam* che *ad probationem* (25).

La prescrizione della forma scritta *ad substantiam* per la costituzione del rapporto lavorativo sportivo non comporta affatto la necessità che la stessa forma sia adottata per la risoluzione consensuale del rapporto. La dottrina ha avvertito al riguardo che nel nostro ordinamento l'esistenza del principio generale della libertà di forma (ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1325, n. 4 e 1350, n. 13 c.c.) impone una «interpretazione di stretto diritto del patto sulla forma dei futuri contratti: così la forma scritta richiesta per la conclusione non può dirsi richiesta anche per la risoluzione consensuale» (26). Analoga opinione è seguita in giurisprudenza dall'indirizzo predominante, che ha messo in luce come l'estensione analogica del requisito formale non

(21) Cfr. Trib. Perugia 21 maggio 1993, in «Giust. civ.» 1993, I, 2837. *Contra* però, tra i giudici di merito, e cioè per la nullità del contratto stipulato in difformità del contratto tipo: Trib. Treviso 3 marzo 1994, in «Giur. mer.» 1994, I, 609 ed in «Riv. dir. sport.» 1994, 683; Trib. Pescara 16 marzo 1995, in «Rass. dir. civ.» 1996, 449, che in una fattispecie di contratto di lavoro stipulato tra società e giocatore professionista e non redatto su modulo federale, conforme al contratto tipo, ha parlato di «forma convenzionale prevista dall'art. 5 dell'accordo federale e richiesta *ad substantiam* in relazione all'art. 1352 c.c.».

(22) Per tali considerazioni vedi: VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in «Giust. civ.» 1993, I, 2839, cui *adde*: DEL BENE, *Formalismo giuridico e prescrizione di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*, in «Giur. mer.» 1994, I, 610 ss., e spec. 616, in relazione alla *ratio* sottesa alla prescrizione della forma scritta.

(23) Vedi per tale assunto: CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in «Riv. dir. sport.» 1994, 686.

(24) Per tale osservazione cfr.: VIDIRI, *Sulla forma scritta*, cit., 2841.

(25) Così Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540, in «Giust. civ. - Mass.» 1996, 1799.

(26) In tali sensi vedi in dottrina per tutti: GALGANO, *Commentario al codice civile*, diretto da Scialoja, Branca, sub artt. 1372-1386, Bologna, Roma 1993, 22.

sia consentito anche in virtù della sostanziale diversità di natura ed effetti tra gli atti per i quali generalmente le parti prevedono una determinata forma e quelli per i quali tale forma non è pattuita, come avviene di frequente appunto in quei casi in cui i contraenti hanno previsto la forma scritta per la conclusione o il recesso e non per la risoluzione per mutuo consenso (27).

Per il conseguimento degli obiettivi voluti dal legislatore la rilevanza e l'efficacia del contratto individuale di lavoro non possono, dunque, che dipendere dall'esaurimento di un *iter* procedurale che si snoda in tre passaggi: il ricorso alla forma scritta; la redazione del suddetto contratto sulla base di

quello tipo concordato dalle organizzazioni di categoria (realizzabile sul piano pratico attraverso la sottoscrizione di appositi moduli o formulari) (28); e, da ultimo, il deposito del contratto presso la competente federazione sportiva nazionale (29), per consentirne il controllo (30).

Per concludere sul punto, il contratto di ogni atleta professionista deve essere stipulato sulla base di quello tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni fra la Federazione sportiva ed i rappresentanti delle categorie interessate; ed ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in termini di invalidità delle relative clausole anche in relazione a patti aggiuntivi ed integrativi dell'ini-

ziale contratto di assunzione, che non rivestano la forma scritta e non siano conformi al contratto tipo (31).

In linea, inoltre, con il principio fissato dall'art. 2077, co. 2°, c.c., clausole del contratto individuale peggiorative rispetto a quelle del contratto tipo vengono sostituite *ope legis* da queste ultime (32), mentre deve ritenersi consentita la possibilità di introdurre a favore dello sportivo deroghe migliorative rispetto al contratto tipo, sempre che dette deroghe risultino giustificate sulla base di interessi meritevoli di riconoscimento e tutela (33). Correttamente, quindi, è stata ritenuta valida la pattuizione con la quale una società sportiva si impegna a riconoscere all'atleta

(27) In giurisprudenza in argomento vedi tra le altre: Cass. 14 maggio 1996, n. 4471, in «Or. giur. lav.» 1996, 892; Cass. 17 maggio 1993, n. 5583, in questa rivista 1993, 568; Cass. 22 maggio 1981, n. 3354, *ibidem* 1982, «Massime Cass.» 914, 739.

Per un analitico esame dei diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formati in materia di negozi risolutivi di rapporti lavorativi, per la cui costituzione sia richiesta (come avviene per i dirigenti) la forma scritta *ad substantiam*, vedi per tutti: GARIBOLDI, *Brevi note in tema di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale*, in «Or. giur. lav.» 1996, 898 ss.

(28) Per DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in «Le nuove leggi civili commentate» 1982, 594, se il contratto individuale viene concluso «mediante la sottoscrizione di moduli o formulari» è sottoposto alla disciplina del co. 1° dell'art. 1342 c.c. soltanto per le clausole non «contenenti deroghe peggiorative», mentre l'applicazione del co. 2° è esclusa dalla struttura bilaterale dell'atto di predisposizione delle condizioni generali (come avviene anche per l'art. 1370 c.c. in tema di *interpretatio contra stipulatorem*). L'Autore inoltre aggiunge testualmente che «la contestualità della sottoscrizione non è necessaria, se non in quanto sia prevista come tale dall'autonomia privata, con apposita disposizione, ad es., del contratto collettivo (così l'art. 2, co. 1° dell'accordo F.i.g.c. - A.i.c.)».

(29) Per la tesi che il deposito presso la federazione costituisca requisito di piena operatività del vincolo contrattuale, nel senso che la mancanza di tale adempimento impedirebbe al contratto la produzione degli obblighi e diritti nello stesso dedotti, vedi DALMASSO, *op. cit.*, 231, cui *adde*: BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 17. Per la rilevanza dell'obbligo del deposito esclusivamente nell'ambito sportivo, vedi invece: MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in «Riv. dir. civ.» 1981, II, 490.

(30) Ritengono che il controllo della federazione si concreti in una articolata verifica sia dei requisiti strettamente formali del contratto che di quelli contenutistici: ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in «Riv. dir. sport.» 1991, 33; DALMASSO, *op. loc. ult. cit.*

Sottolinea opportunamente D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, *ibidem* 1986, 9, come un controllo non soltanto di legittimità, ma anche di merito, da parte delle federazioni sia sostenibile qualora ci si ponga nell'ottica di consentire agli organi sportivi un intervento di ampia portata diretto a controllare le possibilità reali delle società di far fronte agli impegni assunti.

(31) Cfr. sul punto Cass. 4 marzo 1999, n. 1855, (in «Giust. civ.» 1999, I, 1611, con nota di VIDIRI, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista e forma ad substantiam*, ed in «Riv. dir. sport.» 1999, 709, con nota di GALLAVOTTI, *Le norme dell'ordinamento sportivo tra intervento legislativo ed autonomia privata*), cui *adde*: Cass. 12 ottobre 1999, n. 11462 (*ibidem* 1999, 530, con nota di VIDIRI, *Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della federazione sportiva nazionale*), che dopo avere ribadito per la costituzione del rapporto lavorativo la necessità della forma scritta *ad substantiam* e del deposito del contratto presso gli organi federali per la sua approvazione, si discosta dal precedente pronunciato perché configura tale approvazione non come elemento di integrazione di una fattispecie complessa (destinata ad esaurirsi in margini temporali ristretti) ma come *condicio iuris*, capace di condizionare, appunto, la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicché in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale.

(32) Ritengono che nella materia in esame si sia tenuto presente lo schema proposto dall'art. 2077 c.c.: MERCURI, *Sport professionistico (rapporto di lavoro e previdenza sociale)*, in *Noviss. dig. it.*, VII, Torino 1987, 515; D'HARMANT FRANÇOIS, *op. loc. ult. cit.*

(33) Osservano BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 18, come la tendenziale connessione delle clausole migliorative con particolari qualità professionali e personali del lavoratore riceva una giustificata esaltazione nell'ambito del mondo sportivo, laddove il trattamento di miglior favore spesso riflette la posizione di prestigio acquisita dagli atleti a costo di ripetuti sacrifici.

un determinato compenso in caso di raggiungimento di un particolare risultato sportivo (34).

Nell'assetto normativo sinora delineato, incentrato sulla forza espansiva dell'accordo tra federazioni e rappresentanze delle diverse categorie (35), deve ravvisarsi un sicuro ed esplicito riconoscimento dell'associazionismo sindacale nel mondo dello sport, la cui azione si è estesa con sempre maggiore intensità al di là del piano negoziale sino ad approdare a forme sempre più incisive di coinvolgimento nell'intero assetto organizzativo dell'attività sportiva. È stata infatti accolta l'istanza più volte avanzata dagli atleti e dai tecnici sportivi diretta al riconoscimento del diritto a far parte dei più alti organismi sportivi (Consiglio nazionale del C.o.n.i. *ex art.* 4, co. 1, lett. d) del d.lgs. n. 242 del 1999; Federazioni sportive nazionali *ex art.* 16, co. 2, del suddetto d.lgs.), in ragione delle loro specifiche competenze sui diversi aspetti e sulle peculiari esigenze delle varie discipline ed in ragione del loro diritto ed immediato interesse ad una equilibrata regolamentazione di dette discipline (36).

Si sono sollevati però dubbi sul versante della legittimità della vigente regolamentazione in rela-

zione al co. 4° dell'art. 39 Cost., in quanto l'imposizione a ciascun sportivo professionistico del rispetto dell'accordo collettivo — mediante la sottoscrizione di un contratto ricalcante quello (tipo) predisposto in conformità dell'accordo stesso — introduce di fatto una forma di contrattazione sindacale con efficacia *erga omnes* attraverso una procedura diversa da quella voluta in modo cogente dalla norma costituzionale. Per di più, la vigente disciplina, per l'assenza di un pluralismo sindacale nel mondo dello sport, riduce gli spazi di effettiva libertà dell'atleta, cui la mancata adesione all'organizzazione categoriale pone la sola alternativa di avallare politiche sindacali non affatto condivise o di rinunciare di fatto a svolgere l'attività agonistica a livello professionistico, attesa l'impossibilità di collocare utilmente le proprie prestazioni al di fuori dell'ordinamento sportivo (37). A ben vedere, tali conseguenze riflettono nello specifico mondo dello sport quegli inconvenienti, che sul piano generale delle relazioni industriali, scaturiscono da un sistema di rappresentatività del sindacato, la cui insufficienza è da tutti denunciata (38), nonché da una inattuazione dell'art. 39 Cost. che ha avuto come contral-

tare forme di raffinata elusione di tale norma, dirette sovente a privilegiare «sulla possibilità giuridica» la semplice «opportunità politica» (39).

4. - *Il contratto di lavoro sportivo e la clausola compromissoria.* — L'art. 4 della l. n. 91 individua nel contratto di lavoro tra sportivo e società un contenuto obbligatorio ed uno facoltativo.

Per quanto riguarda il primo aspetto va ricordato che il suddetto contratto — come risulta dal chiaro tenore del dato normativo («nel contratto individuale dovrà essere prevista») — deve contemplare una clausola contenente l'obbligo dello sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici» (art. 4, co. 4). Destinatari di questo obbligo sono gli atleti cui è devoluto il compito di perseguire gli scopi agonistici e non invece i «direttori tecnico-sportivi», che impartiscono per conto della società «istruzioni tecniche» e «prescrizioni», né gli «allenatori» ed i «preparatori atletici», che sono incaricati di elaborare, in collaborazione tra loro, tali prescrizioni ed istruzioni, sempre in armonia con le scelte programmatiche e le direttive generali impartite dagli organi so-

(34) Cfr. al riguardo: Trib. Perugia 10 aprile 1996, in «Giur. mer.» 1996, 864.

(35) Per l'affermazione che l'espressione «categorie interessate», adoperata nell'art. 4, l. n. 91, sta a dimostrare la mancanza di limiti soggettivi all'estensione della libertà di organizzazione sindacale vedi: DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, 585, il quale precisa anche come ciascuna delle figure contemplate dall'art. 2 — senza esclusione di quelle eventualmente da aggiungere in futuro, con integrazione interpretativa dell'attuale elenco — sia da ricondurre alla previsione del cit. art. 4, co. 1.

(36) In argomento ancora DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, 581, il quale prevede la promozione della formula dell'«intesa» ben oltre l'orizzonte dell'art. 8 della l. n. 91 del 1981, dove è espressamente contemplata, ed auspica, seppure in una prospettiva più lontana, il diffondersi di forme di consultazione e di controllo, anche solo indiretto, sulla stessa gestione delle società sportive.

(37) Per tali considerazioni BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 16, che aggiungono anche come analoghi dubbi si presentino sul versante delle società sportive — costrette ad affiliarsi alle federazioni, pena l'esclusione dall'ordinamento sportivo, ed a subire l'accordo stipulato dall'ente federale — con una ulteriore accentuazione derivante dal monopolio contrattuale, instaurato dalla federazione, e dalla conseguente preclusione a costituire nei fatti una pluralità di sindacati.

(38) In relazione alla crisi del sindacato vedi per tutti per penetranti e condivisibili considerazioni: ICHINO, *Il mercato ed il lavoro*, Milano 1996.

(39) Ha ravvisato gli estremi di un vero e proprio scambio politico tra Governo e confederazioni maggiormente rappresentative, in relazione al sostegno normativo assicurato a queste ultime, RUSCIANO, *Contratto collettivo ed autonomia sindacale*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 15, I, Torino 1984, 142.

Più in generale sull'art. 39 Cost. e sulle problematiche attinenti alle rappresentanze sindacali all'indomani del referendum del giugno 1995 vedi: VIDIRI, *Poteri del sindacato ed efficacia della contrattazione collettiva*, in «Giust. civ.» 1995, II, 437 ss.

cietari (40).

La disposizione in esame si limita, pertanto, a dare atto del primo e più significativo obbligo dell'atleta, le cui prestazioni richiedono una adeguata preparazione tecnica per pervenire ad accettabili risultati agonistici. Alla «soggezione» dell'atleta fa speculare riscontro l'impegno della società a curarne l'efficienza psico-fisica, apprestando attrezzature idonee alla preparazione, ed a consentire conseguentemente la partecipazione agli allenamenti ed alle sedute di preparazione alle competizioni. A ben vedere, quindi, il carattere qualificante della disposizione in esame consiste nel rendere materia contrattuale i vincoli imposti a ciascuno dei soggetti del rapporto sportivo, la cui inosservanza legittima l'azione di risoluzione per inadempimento e quella di risarcimento del danno (41). Il contratto

individuale può invece prevedere una clausola compromissoria con la quale le controversie insorte per la sua attuazione vengono deferite a collegi arbitrali. La stessa clausola deve contenere la nomina degli arbitri oppure, in mancanza, deve stabilirne il numero ed il modo di nominarli (art. 4, co. 5, l. n. 91) (42).

L'esigenza di agevolare la devoluzione delle controversie a collegi arbitrali, organi di giustizia sportiva, in ragione della specificità delle suddette controversie, viene comunque assicurata, pur in assenza di una espressa previsione della clausola compromissoria, da numerosi regolamenti federali, nei quali viene imposto alle società ed ai tesserati di adire, per le controversie connesse con l'attività sportiva, gli organi a ciò preposti e nei quali viene sanzionata severamente l'inosservanza di un

siffatto obbligo con l'espulsione dalla comunità sportiva (43). Comunque la facoltà delle parti di devolvere al giudizio arbitrale la cognizione e la risoluzione delle controversie riguarda le liti di natura economica, escluse quelle attinenti a diritti indisponibili, mentre deve escludersi l'arbitrabilità di tutte le controversie di natura tecnica, disciplinare ed amministrativa (44).

Un indirizzo dottrinario sostiene che le clausole compromissorie esistenti nell'ordinamento sportivo (ed inserite sovente, come detto, negli statuti e nei regolamenti organici delle federazioni) rispettano le condizioni di forma e di contenuto sancite nel codice di procedura civile per il lodo rituale, «sicché in base a queste clausole, si può svolgere un procedimento arbitrale, che si conclude con un lodo, che è idoneo ad essere di-

(40) In questi sensi vedi DE CRISTOFARO, *op. ult. cit.*, 597.

(41) Al riguardo vedi la decisione del Consiglio di disciplina e conciliazione della F.i.g.c. del 23 settembre 1988, in «Foro it.» 1989, I, 592, che — intervenendo nella controversia sorta tra il calciatore Ferrario e la società sportiva calcio Napoli — ha statuito che l'esclusione del giocatore dalla preparazione precampionato e dai successivi allenamenti, attuata direttamente senza valide ragioni da una società calcistica, integra gli estremi del grave inadempimento e consente la risoluzione del contratto e la condanna della società stessa al risarcimento dei danni, alla stregua del disposto degli artt. 10, co. 2, 16, co. 2, dell'accordo collettivo tra A.i.c. e F.i.g.c.

Per quanto attiene alla posizione dello sportivo professionista osserva VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro. II. Il rapporto di lavoro*, Torino 1999, 432, che l'art. 4 della l. n. 91 del 1981, nella parte in cui impone all'atleta il rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartitegli, si presenta come una specificazione del dovere di obbedienza ex artt. 2094 e 2104, co. 2°, c.c.

(42) Così le controversie concernenti l'attuazione del contratto di lavoro tra società sportive e calciatori professionistici sono devolute ad un collegio arbitrale. Detto organismo, costituito sulla base degli accordi collettivi con le associazioni rappresentative dei calciatori (cfr. art. 42, 4 co., cod. giust. sport.; art. 25 accordo collettivo) — ed il cui contenuto finisce per essere recepito nel contratto individuale di lavoro — giudica in una unica istanza ed è legittimato anche ad irrogare sanzioni disciplinari di carattere economico. Dalla sua competenza esula però il contenzioso tra federazione e tesserati nonché quello che vede coinvolti terzi non affiliati, quali gli *sponsor* delle società calcistiche e del singolo atleta (sul punto vedi: PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in «Riv. dir. sport.» 1987, 239 cui *adde* FRASCAROLI, *Sport (diritto pubblico e diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano 1990, 531).

(43) Per la distinzione tra clausole statutarie e regolamentari, che introducono un vincolo di giustizia (e cioè l'obbligo dei tesserati a non devolvere ai giudici di stato la cognizione di controversie riguardanti l'attività sportiva ed a riconoscere in materia la competenza esclusiva degli organi sportivi), e le clausole compromissorie (aventi ad oggetto, invece, lo specifico obbligo di sottomettere a collegi arbitrali le possibili future controversie), vedi: PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in «Riv. dir. sport.» 1996, 702 ss., che ricorda come allo stato non si riscontri nella normativa statutaria e regolamentare della F.i.g.c. la clausola compromissoria (l'art. 24 dello statuto della F.i.g.c. prevede solo il vincolo di giustizia) diversamente da quanto accade in altre discipline sportive (cfr., ad esempio, art. 34 della Federazione italiana pallacanestro; art. 61.2 della Federazione italiana tennis; art. 17 della Federazione italiana taekwondo; art. 12 della Federazione italiana baseball e softball).

(44) Cfr. al riguardo ancora PERSICHELLI, *op. cit.*, 708 ss.

In giurisprudenza per l'affermazione che, a fronte dei provvedimenti di tipo tecnico delle federazioni, non sia configurabile nei tesserati né un diritto soggettivo né un interesse legittimo, e che pertanto detti provvedimenti non siano in alcun modo sindacabili dal giudice statale, essendo il relativo giudizio di competenza esclusiva degli organi sportivi, vedi: Cass. Sez. Un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in «Foro it.» 1990, I, 899 con osservazioni di CATALANO; T.a.r. Lazio, Sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486, in «Foro it. - Rep.» 1988, voce *Sport*, n. 49 e 15 luglio 1985 n. 1099, *ibidem* 1986, voce *cit.*, n. 30 ed in «Giust. civ.» 1986, I, 2630, con osservazioni critiche di LUGO, *In tema di sindacato sulle decisioni delle federazioni sportive*.

chiarato esecutivo in Italia ex art. 825 c.p.c.» (45).

Contro la natura rituale dell'arbitrato è stato però obiettato che l'espressione contenuta nell'art. 4, l. 11 agosto 1973 n. 533 — secondo la quale l'arbitrato rituale è ammesso «solo se sia previsto nei contratti ed accordi collettivi di lavoro» — costituisce un criterio ermeneutico idoneo ad escludere il carattere rituale degli arbitrati cui fanno riferimento «leggi speciali» (46). Su tale premessa si è, dapprima, precisato che si rinvie nel settore in esame una specifica disposizione, quella cioè dell'art. 4, co. 5, l. n. 91/1981, che consente, appunto, l'inserimento nel contratto tra calciatore e società di una clausola compromissoria; e, dall'altro, si è poi evidenziato come l'interprete debba muoversi in questa linea argomentativa per giungere alla logica con-

clusione che la l. n. 91, nel solco di una eccezionale validità di compromessi individuali risalenti a leggi speciali, abbia inteso anche essa consacrare una forma di arbitrato irrituale (47).

L'orientamento favorevole alla natura irrituale dell'arbitrato, seguito in giurisprudenza (48), si lascia preferire anche per una ulteriore considerazione.

Lo svolgimento dell'attività agonistica a livello professionistico è sovente cadenzata su eventi sportivi che si susseguono in stretti spazi temporali (partite di campionato, impegni agonistici all'estero, ecc.) sicché all'operatività di un tale sistema appare indispensabile uno schema di risoluzione delle controversie, improntato a libertà di forme, svincolato dalla stretta osservanza di norme processuali, e suscettibile di definitività in termini brevi. Or-

bene, se si considera che il lodo irrituale, per essere invalidabile solo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 2113 c.c., è più stabile rispetto a quello rituale per la più estesa impugnabilità di quest'ultimo (49), non appare dubitabile che la tesi che assegna alla decisione dei collegi arbitrali la natura di lodo libero risulta sicuramente più funzionale alle esigenze dell'ordinamento sportivo (50).

5. - *La disciplina del rapporto di lavoro sportivo subordinato.* — È stato affermato che il rapporto di lavoro subordinato sportivo non può annoverarsi tra i rapporti di lavoro speciale, che vengono considerati tali in funzione di particolari anomalie che presentano il soggetto, la causa o l'oggetto, ma che sostanzialmente divergono ben poco dalla disciplina generale (51). Tale rapporto, perché

Invece, per la statuizione che le controversie devolute alla cognizione del giudice amministrativo non siano suscettibili di arbitrato vedi: Cass. Sez. Un., 3 dicembre 1991 n. 12966, in «Riv. arbitrato» 1992, 447, che in materia di concessioni ha ritenuto compromettibili le controversie sulle indennità, canoni e corrispettivi solo quando non coinvolgono contestazioni sulla portata e sul contenuto della concessione e sugli obblighi e diritti che ne derivano.

(45) Così testualmente PUNZI, *op. cit.*, 253 cui *adde*, per lo stesso indirizzo ARRIGO, *Osservatorio sulle leggi in materia di lavoro: gennaio 1981-giugno 1982*, in «Riv. giur. lav.» 1982 I, 489; DURANTI, *op. cit.*, 715; ROTUNDI, *op. cit.*, 35, per il quale la tesi dell'arbitrato rituale si fa preferire in virtù del ruolo attribuito all'ordinamento sportivo dalla stessa l. n. 91/1981, e della maggiore garanzia assicurata alla «neutralità» dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

(46) In tali sensi cfr. MONTESANO, MAZZIOTTI, *Le controversie nel lavoro e nella previdenza sociale*, Napoli 1970, 220, i quali a conferma del loro assunto richiamano anche l'art. 5, l. n. 533 del 1973, che, nello statuire l'ammissibilità dell'arbitrato irrituale soltanto nei casi stabiliti dalla legge ovvero dai contratti o accordi collettivi, starebbe a provare la natura irrituale degli arbitrati a cui fanno riferimento disposizioni legislative.

(47) Per la natura irrituale dell'arbitrato in esame in dottrina tra gli altri vedi: PERSICHELLI, *op. cit.*, 713; FLAMMIA, *Arbitrato (arbitrato e conciliazione in materia di lavoro)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma 1988, 3, il quale sottolinea che, ogniquale volta il legislatore ammetta la possibilità di arbitrato senza precisarne il tipo, si può ritenere che, salvo contrarie indicazioni desumibili dalla legge che contempli tale possibilità, sia stato prescelto l'arbitrato irrituale. In argomento vedi pure: QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in «Riv. pen. ec.» 1990, 235-236; CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in «Riv. dir. proc.» 1988, 987, per il quale, salvo che le parti intendano pattuire espressamente una forma arbitrale piuttosto che un'altra, il rinvio effettuato alla normativa del regolamento federale è indice di opzione per la forma irrituale.

(48) In giurisprudenza cfr. *ex plurimis*: Cass. 18 dicembre 1990, n. 12002, in «Foro it. - Rep.» 1990, voce *Sport*, n. 23; Cass. 6 aprile 1990, n. 2889, in «Riv. arbitrato» 1991, 270, con *nota* di LUISO, *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, ed in «Riv. dir. sport.» 1992, 333, con *nota* di PICONE; e per i giudici di merito Pret. Trento — Sezione distaccata di Tione — 10 dicembre 1996 (inedita); Pret. Roma 9 luglio 1994 (ord.), in «Riv. dir. sport.» 1995, 639; Pret. Ascoli Piceno 2 aprile 1991, *ibidem* 1991, 364, secondo cui la clausola arbitrale inserita nel contratto di lavoro sportivo vincola le parti anche se queste al momento del giudizio non siano più tesserate; Trib. Bergamo 25 giugno 1987, in «Foro it. - Rep.» 1988, voce *Sport*, n. 57; Pret. Grumello del Monte 5 gennaio 1987, *ibidem* 1987, voce *cit.*, n. 31.

(49) Per l'affermazione della maggiore stabilità del lodo irrituale vedi: BARONE (ANDRIOLI, PEZZANO, PROTO PISANI), *Le controversie in materia di lavoro*, Bologna, Roma 1987, 224.

(50) In questi termini cfr. VIDIRI, *Il caso Maradona: la giustizia sportiva e quella ordinaria a confronto*, in «Foro it.» 1991, III, 337 ss.

Per analoghe considerazioni, seppure in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1981, vedi: VERDE, *Clausola compromissoria*, Relazione al convegno di diritto sportivo tenutosi a Roma sul tema *Giustizia sportiva e giustizia ordinaria*, organizzato dall'Aiga di Roma nei giorni 22-23 novembre 1979, in «Riv. dir. sport.» 1980, 144 ss.

(51) Così GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi*

soggetto soltanto alle norme di cui alla l. n. 91, deve invece qualificarsi come atipico in linea, del resto, con una atipicità che esiste certamente nella realtà e che non può essere contestata (52).

La dottrina prevalente però configura come rapporti speciali quelli per i quali viene disposta una speciale regolamentazione in considerazione di particolari caratteri determinanti, ed annovera tra detti rapporti anche quello sportivo (53).

Ciò premesso, non può dubitarsi della natura speciale del rapporto in esame, che si differenzia in maniera sicuramente più spiccata dal normale rapporto di lavoro subordinato rispetto ad altri, di carattere anche essi speciale (quali ad esempio: quello a domicilio o domestico).

Questa conclusione trova puntuale riscontro nel co. 8 dell'art. 4, che, nell'enumerare le disposizioni inapplicabili al rapporto di lavoro sportivo (artt. 4, 5, 13, 18, 33, 34 della l. 20 maggio 1970, n. 300; artt. 1, 2, 3, 6, 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604; norme della l. 18 aprile 1962, n. 230), attesta l'intento del legislatore di includere il lavoro dello sportivo nell'area del comune rapporto di lavoro subordinato ma di differenziarlo dallo stesso attraverso l'enumerazione delle singole disposizioni che, per le specifiche caratteristiche dell'attività agonistica, si dimostrano con esso incompatibili.

li. L'elenco, ritenuto non tassativo ma integrabile a seguito di un giudizio, non sempre agevole, di inadattabilità della normativa comune ai diversi rapporti di lavoro sportivo (54), costituisce il punto di partenza dell'indagine diretta ad individuare in maniera esaustiva la disciplina del lavoro sportivo. Procedendo in tale direzione, è opportuno evidenziare in primo luogo i motivi che hanno indotto il legislatore a rendere inapplicabili alcune disposizioni dello statuto dei lavoratori.

A tale riguardo è agevole osservare, per giustificare l'inapplicabilità dell'art. 4 st. lav., che lo sport è, segnatamente a livello professionistico, spettacolo ed è quindi naturale che nel corso delle gare — ma anche negli allenamenti — vengano utilizzati impianti audiovisivi, i quali non svolgono in tal caso funzioni di controllo (55). L'assenza di potenziali contrasti tra produttività aziendale e tutela della salute del lavoratore, la convenienza della società sportiva a salvaguardare la integrità psicofisica dei suoi atleti attraverso accertamenti scrupolosi e periodici ed infine l'interesse dello stesso sportivo a partecipare nelle migliori condizioni possibili alle gare, ai cui risultati sono legati, nella generalità dei casi, vantaggi e prospettive di maggiori profitti, sono elementi tutti che rendono ragione dell'impraticabilità, nel mondo dello sport, dei controlli

sanitari di cui all'art. 5 st. lav. (56). Gli accertamenti sanitari vengono qui regolati da norme specifiche dettate, appunto, dall'esigenza di una attenzione particolare verso la salute dell'atleta (57).

L'inapplicabilità poi dell'art. 13 st. lav. si basa nell'intercambiabilità dei ruoli, specialmente nei giochi di squadra, con la conseguente impossibilità di configurare nell'attività agonistica un concetto di «mansioni», di «categorie» e di «carriera» in termini in qualche modo assimilabili a quelli del normale rapporto lavorativo (58), anche se è stato puntualmente rilevato che siffatta situazione non è prospettabile nei confronti di tutti i professionisti, quali ad esempio gli allenatori o gli istruttori (59). Per questi sportivi l'adibizione a compiti diversi (e meno qualificanti) da quelli per i quali è avvenuta l'assunzione, anche se non impinge nel divieto del già citato art. 13, può tuttavia sempre importare la risoluzione per inadempimento contrattuale, e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1457 c.c.).

Deve ritenersi invece ammesso il trasferimento dell'atleta da una unità produttiva ad altra della stessa società, anche se tale eventualità non sembra che possa verificarsi in concreto atteso l'attuale assetto organizzativo dei sodalizi sportivi (60).

Da quanto ora detto si evince l'insostenibilità della tesi, in verità

professionisti, in «Dir. lav.» 1982, I, 38, che considera invece speciali il lavoro a domicilio ed il lavoro domestico in quanto lavori subordinati a cui si applicano tassativamente tutte le norme in materia.

(52) Al riguardo vedi ancora GRASSELLI, *op. loc. ult. cit.*

(53) Per l'inclusione del contratto di lavoro dello sportivo professionista tra i contratti di lavoro speciale vedi in dottrina tra gli altri: E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari 2000, 491 ss.; GALANTINO, *Diritto del lavoro*, Torino 2000, 541 ss.; PERA, *Diritto del lavoro*, Padova 1996, 378-379.

(54) Per la non tassatività dell'elencazione vedi per tutti: GRASSELLI, *op. ult. cit.*, 38; MERCURI, *op. cit.*, 516; VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in «Giust. civ.» 1993, II, 219.

(55) Cfr. sul punto GALANTINO, *Diritto del lavoro*, cit., 542; ROTUNDI, *op. cit.*, 37.

(56) Cfr. in tali sensi ROTUNDI, *op. loc. cit.*; VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 219.

(57) Così GALANTINO, *op. cit.*, 545.

(58) Cfr. ancora ROTUNDI, *op. loc. cit.*, cui *adde* BONAVITACOLA, *Manuale di diritto sportivo*, Milano 1986, 37.

(59) Per tale osservazione vedi GALANTINO, *op. cit.*, 545.

(60) In questi sensi vedi BONAVITACOLA, *op. loc. cit.*

minoritaria, che fa scaturire dall'inosservanza della prescritta forma del contratto la sua sottoposizione alla generale disciplina lavoristica. Ed invero l'accoglimento di un siffatto indirizzo porterebbe ad effetti sconvolgenti all'interno dell'organizzazione sportiva perché, in tal caso, dovrebbe trovare applicazione anche l'art. 13 dello statuto, che sancisce l'obbligo datoriale di adibire il prestatore di lavoro alla mansione (ruolo di squadra) per la quale è stato assunto (ingaggiato) (61).

L'espressa enunciazione dell'inapplicabilità degli artt. 33 e 34 st. lav. è conseguenza diretta del particolare regime di assunzioni scelto dal legislatore per gli atleti professionisti, sicché appare come naturale esplicitazione e completamento della disciplina, dettata dal co. 1 dell'art. 4, l. n. 91, sulla costituzione «mediante assunzione diretta» del rapporto lavorativo (62).

Continuando nella disamina della regolamentazione della condotta dell'atleta nel corso e nella vigenza del contratto, va sottolineato come condivisibile appaia la *ratio* sottesa alla inapplicabilità dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300 alle sanzioni disciplinari

irrogate dalle federazioni sportive nazionali, essendo agevole comprendere come rendere obbligatoria la complessa procedura fissata dallo statuto dei lavoratori avrebbe portato ad un prolungamento dei tempi della giustizia sportiva, incompatibile con il regolare andamento delle stesse competizioni sportive e dei correlativi tornei (63). In ragione poi del chiaro dato normativo e della considerazione che ragioni di speditezza appaiono invocabili solo in presenza delle c.d. sanzioni tecniche (per illecito sportivo), è opinione comune che le sanzioni inflitte (per illecito contrattuale) dalle società sportive ricadano, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 7 st. lav. (64).

Il dato normativo fornisce anche una utile indicazione per ritenere applicabile alla materia in esame, al di là delle norme già ricordate, le restanti disposizioni dello statuto, allorquando non si ravvisi alcuna ragione di incompatibilità con l'ordinamento sportivo.

Così, per quanto riguarda il titolo primo st. lav., possono estendersi al rapporto lavorativo sportivo non soltanto l'art. 1 (65), ma anche l'art. 8 (che del principio della li-

bertà di opinione costituisce esplicazione), nonché l'art. 9 (che fornisce strumenti integrativi di tutela della salute dello sportivo), l'art. 11 (anche se i «rappresentanti dei lavoratori» siano di estrazione sindacale), e perfino l'art. 12 (se mai abbia ragione di porsi nella realtà di fatto il problema dell'intervento degli istituti di patronato), norme tutte queste «in qualche modo anche parzialmente riconducibili alla prospettiva della garanzia e del sostegno della libertà sindacale» (66). In relazione poi al titolo secondo è stato affermato che, ad esclusione dell'art. 18 (relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro), risultano applicabili alla materia in esame tutte le restanti disposizioni del titolo stesso, ed è stato altresì aggiunto che con queste norme (il cui originario campo di applicazione non è limitato dall'art. 35) sono automaticamente connessi — e perciò suscettibili di essere invocati per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo — gli artt. 38 (in parte), 39, 40 e 41, oltre l'art. 28, mentre tutte le altre norme di diritto sindacale contenute nella l. n. 300 del 1970 sono in linea di massima inapplicabili (67). Quest'ultimo

(61) In tali sensi DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico sportivo*, cit., 230, per il quale quindi il calciatore assunto come centravanti potrebbe rifiutare il ruolo, ad es. di mediano, impostogli per esigenze tecnico-tattiche da parte dell'allenatore.

(62) Sul punto vedi tra gli altri: GALANTINO, *op. loc. cit.*; ROTUNDI, *op. loc. cit.*

(63) Cfr. al riguardo BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit., 22, cui *adde*, anche per la ricostruzione del sistema di impugnazione contro le sanzioni inflitte dalle federazioni, BONAVITACOLA, *op. cit.*, 39-40.

(64) Per tale opinione vedi per tutti: VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 220; D'HARMANT FRANÇOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in questa rivista 1983, 857; DE STEFANO, CHILOSI, *Disposizioni dello statuto dei lavoratori incompatibili con il lavoro sportivo*, Atti del II Congresso di diritto sportivo, in «Riv. dir. sport.» 1983, numero speciale, 227.

Mostrano invece perplessità sulla correttezza di una interpretazione strettamente letterale del dato normativo, DURANTI, *op. cit.*, 718; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 598 ss., i quali rifacendosi alla realtà dell'ordinamento sportivo, sottolineano che la materia delle sanzioni disciplinari inerenti al rapporto di lavoro può essere, in tutto o in parte, disciplinata dai regolamenti federali oppure dagli accordi sindacali.

Per una ricapitolazione delle varie opinioni manifestatesi in dottrina sul punto vedi: GERMANO, *Lavoro sportivo*, in *Dig. disc. priv. (Sez. Comm.)*, vol. VIII, Torino 1992, 472-473.

(65) Ricorda opportunamente DALMASSO, *op. cit.*, 230 ss. come proprio il disconoscimento dell'art. 1 dello statuto, in specie se rapportato al diritto di critica esercitato dall'atleta, il più delle volte sul mondo societario e sportivo, ha costituito sinora il dato costituzionalmente più inquietante della vita sociale dell'atleta.

(66) Così esattamente DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 591.

(67) In questi sensi DE CRISTOFARO, *op. loc. ult. cit.* cui *adde* VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 220-221.

Osserva GERMANO, *op. cit.*, 472, che la disciplina del rapporto società-sportivi professionisti resta sottratta, in modo parziale, all'applicabilità dello statuto dei lavoratori (ed in modo totale all'operatività della legge sui contratti di lavoro a tempo determinato).

assunto può essere condiviso previa la necessaria puntualizzazione che delle restanti disposizioni, comprese negli altri titoli dello statuto, sono applicabili al rapporto lavorativo solo gli artt. 25 e 26, regolanti momenti significativi dell'attività sindacale agevolmente esercitabili in qualsiasi contesto lavorativo, e non invece le altre norme, alcune delle quali presuppongono modalità di svolgimento del lavoro suscettibili di essere misurate secondo un orario giornaliero ben definito (artt. 23, 24, 30 e 32) o richiedono, oltre che una consistente struttura produttiva, un assetto organizzativo dell'attività sindacale ben più articolato di quello attualmente riscontrabile nelle società sportive (artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 e 29), o presuppongono un rapporto lavorativo a tempo indeterminato o destinato a protrarsi ben oltre il limite temporaneo fissato dall'art. 5, l. n. 91 (artt. 31 e 32), o, infine, esigono nel datore di lavoro caratteristiche imprenditoriali e condizioni non riscontrabili nelle società sportive (artt. 36 e 37) (68). Su un piano più generale, va osservato come la tendenza espansiva del diritto del lavoro, accentuatasi per motivi di carattere sociale e politico (69), valga a consigliare un esteso riconoscimento nell'uti-

lizzabilità del rapporto di lavoro sportivo della normativa codicistica e delle altre leggi di carattere generale, ad esclusione ancora una volta soltanto di quelle disposizioni che risultano in insanabile contrasto con le finalità sottese all'ordinamento sportivo e con le speciali e caratterizzanti modalità di svolgimento dell'attività agonistica nelle singole discipline.

In una situazione che lascia, comunque, delle zone di incertezze è stata auspicata l'assunzione da parte della contrattazione collettiva di un ruolo di valutazione circa la compatibilità delle norme legislative non espressamente dichiarate applicabili o inapplicabili, al fine di sottrarla all'arbitrio dell'interprete ed al fine di evitare il pericolo di orientamenti errati e contrasti di vedute sia in dottrina che in giurisprudenza (70).

Allo stato, è sufficiente ribadire — su un piano più generale — l'applicabilità a favore dei lavoratori dello sport delle fondamentali e generali garanzie di diritto sostanziale e processuale. In linea con questo principio può affermarsi, a puro titolo esemplificativo, che i lavoratori sportivi subordinati hanno diritto al riposo settimanale ed a quello annuale (che deve avere carattere continuativo), ad usufruire di adeguate forme

previdenziali ed assistenziali in caso di malattia o di infortunio; e per passare ad altri campi, può anche aggiungersi, sempre a titolo puramente indicativo, che non sussistono ostacoli all'invocabilità del disposto dell'art. 2113 c.c. in materia di rinunzie e transazioni su diritti del prestatore di lavoro derivanti da norme inderogabili, o all'applicabilità della l. 30 maggio 1971, n. 1204 al lavoro sportivo femminile. In relazione alle garanzie di diritto processuale nessun dubbio è lecito, infine, nutrire sulla piena utilizzabilità (ad esclusione dell'arbitrato, regolato espressamente dal già citato co. 5 dell'art. 5, l. n. 91) della intera disciplina della l. 11 agosto 1973, n. 533 (71).

6. - *La cessione del contratto.* — L'art. 4, co. 8, l. n. 91 dichiara inapplicabile ai «contratti di lavoro a termine» la l. 18 aprile 1962, n. 230. A sua volta l'art. 5, l. n. 91 statuisce che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine risolutivo non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto (co. 1).

Dal combinato disposto di dette norme è lecito desumere che, contrariamente a quanto avviene negli altri settori giuslavoristici in cui

(68) Cfr. in tali sensi VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 221, cui *adde*, per conclusioni in buona parte coincidenti, DE CRISTOFARO, *op. loc. ult. cit.*

(69) Evidenziano la tendenza espansiva della nozione di «lavoro» in tutti i campi: A. e I. MARANI TORO, *Problematica della legge n. 91/1981*, in Atti del II Convegno di diritto sportivo, cit., 51, i quali notano altresì che i giuslavoristi hanno continuato a studiare i problemi del c.d. «lavoro sportivo» come se appartenessero solo al diritto del lavoro, ignorando i risultati degli studi sul diritto sportivo.

(70) In questi sensi vedi DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 587 ss.

(71) In una rapida rassegna delle norme codicistiche inapplicabili al rapporto di lavoro sportivo DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 592, afferma testualmente che alcune sono espressamente e implicitamente derogate (ad es., gli artt. 2094 e 2104), oppure dichiarate o diventate inapplicabili (ad es. l'art. 2103 e gli artt. 2098 e 2125); altre risultano inapplicabili per la natura stessa del lavoro sportivo (ad es., gli artt. 2100, 2127) o per la nuova regolamentazione prevista (ad es., gli artt. 2099, co. 2°, e 2102); altre infine richiedono, quanto meno, una attenta verifica di compatibilità (ad es., gli artt. 2095 e 2096). In particolare in relazione al patto di prova per l'Autore si può dubitare che, almeno in linea di fatto, abbia senso prospettare la sua configurabilità nell'ambito di un rapporto, come quello di lavoro sportivo, normalmente destinato a durare un periodo minimo con scadenza alla fine della stagione sportiva (cfr. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 594).

A nostro avviso nessun ostacolo si frappone invece al ricorso al patto di prova attesa la piena compatibilità di un periodo di prova con la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (cfr. al riguardo Cass. 24 febbraio 1982, n. 1175, in «Giust. civ. - Rep.» 1982, voce *Lavoro (rapporto di)*, n. 7; Cass. 29 giugno 1977, n. 2842, in «Giust. civ.» 1977, I, 1472), e ben potendosi configurare in concreto un interesse sia dell'atleta che della società sportiva ad effettuare un esperimento iniziale prima di vincolarsi reciprocamente ad un contratto che presenti per ambedue le parti una pluralità di vincoli.

risulta privilegiato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il legislatore ha qui mostrato di preferire il contratto a termine (72), che mira a salvaguardare, secondo ottiche differenti, entrambe le parti del rapporto, introducendo a favore dell'atleta la soppressione del vincolo contrattuale ed, alla scadenza del termine, la piena libertà contrattuale, e soddisfacendo, nello stesso tempo, con la previsione del termine, le esigenze di programmazione dei sodalizi sportivi, perché consente loro di prevenire l'affidamento delle prestazioni dell'atleta (73).

Nell'attuale meccanismo contrattuale, che permette, dunque, l'apposizione di un termine risolutivo di cinque anni, particolarmente lungo, e che per di più legittima la successione di contratti a termine tra le stesse parti, non è mancato chi ha visto «un larvato ripristino del vincolo» (74). Indubbiamente il termine massimo di durata appare eccessivo se messo in correlazione alla durata complessiva dell'attività agonistica dell'atleta, ma tale inconveniente è destinato a rimanere, nella maggior parte

dei casi — come ha dimostrato la realtà fattuale — solo teorico in ragione soprattutto della convenienza della società a non vincolarsi per lungo tempo nei riguardi di atleti, che possono deludere le aspettative o per loro demeriti o per una evoluzione tecnica della disciplina sportiva che richiede doti differenti da quelle iniziali in loro possesso. Gli stessi sportivi da parte loro possono preferire contratti di non lunga durata, in alcuni casi, per la convinzione di migliorare in futuro le loro prestazioni agonistiche e di ricevere, quindi, dalle nuove società trattamenti economici più vantaggiosi, ed, in altri casi, per sfruttare l'opportunità di ritrovare in nuovi ambienti maggiori stimoli con risultati positivi sul loro complessivo rendimento. Il pericolo, poi, di una utilizzazione delle prestazioni dello sportivo professionistico da parte di un solo club, di durata tale da coincidere sostanzialmente con l'intera vita agonistica, è destinato in buona misura a ridimensionarsi attesa la possibilità di consensuale cessione, in ogni tempo, del contratto di lavoro sportivo da un

sodalizio all'altro.

La necessità che il contratto di lavoro cui sia stato apposto un termine debba — alla stregua del combinato disposto dell'art. 4, co. 1, e dell'art. 3, co. 1, l. n. 91 — essere redatto in forma scritta in base al programma contrattuale predisposto dalle associazioni di categoria ed in conformità del contratto tipo, impedisce che si possa fare ricorso a forme sostitutive (75), o che vi possa essere spazio per la tacita rinnovazione del contratto nel caso di mancata tempestiva disdetta da parte dei contraenti (76), potendosi in caso di continuazione di fatto del rapporto lavorativo fare riferimento unicamente alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c. (77). E sempre in relazione ai problemi giuridici prospettabili in materia può affermarsi che, analogamente a quanto accade in altri campi (cfr. ad es. art. 4, l. 18 aprile 1962, n. 230 ed art. 2125, co. 2, c.c.), è consentita la riduzione di un termine maggiore nell'ambito del quinquennio, e può ancora una volta ribadirsi, nonostante qualche dubbio prospettato al riguardo (78),

(72) Cfr. al riguardo GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo: I trasferimenti in pendenza di contratto*, in «Riv. dir. sport.» 1998, 78 ss. Sottolinea che «il contratto a tempo determinato deve ritenersi il tipo contrattuale ordinariamente previsto per la regolamentazione del rapporto di lavoro tra atleta e società»: DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, cit., 719.

(73) In questi sensi BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, cit., 23; VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 222 ss.

(74) Per considerazioni critiche sulla durata del contratto ex art. 5, l. n. 91, cfr. BONAVITACOLA, *op. cit.*, 43.

(75) Cfr. al riguardo Pret. Treviso, sez. Conegliano, 30 ottobre 1991, in «Riv. dir. sport.» 1991, 360, che ha rigettato una richiesta di pagamento di emolumenti per le stagioni successive alla prima avanzata da un calciatore nei confronti di una associazione sportiva sulla base di un accordo economico quinquennale (contenuto in una semplice scrittura, sottoscritta dalle parti), ed in presenza di un regolare contratto valevole per una sola stagione sportiva, sul presupposto che non fosse sottoscritto anche per le successive stagioni un contratto conforme a quello tipo della federazione, e che l'accordo economico quinquennale assumesse quindi solo un valore preparatorio rispetto ai futuri contratti.

(76) *Contra* invece, e cioè per la tesi favorevole all'ammissibilità della tacita rinnovazione, BONAVITACOLA, *op. loc. ult. cit.*

(77) La disciplina del contratto a termine di cui alla l. n. 230 del 1962, con le connesse problematiche sull'applicabilità di tale legge al settore sportivo, è stato oggetto di esame da parte dei giudici di legittimità. Ed invero, richiamandosi a detta disciplina la Suprema Corte (Cass. 24 giugno 1991, n. 7090, in «Nuova giur. civ. comm.» 1992, I, 857 con nota di CALABRÒ) ha annullato la sentenza dei giudici di merito con la quale, in relazione al rapporto instaurato tra una società sportiva ed un allenatore con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 4, co. 1°, l. n. 91, era stato affermato che la continuazione delle prestazioni lavorative dopo la scadenza del termine fissato comportava la trasformazione dell'originario contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e la conseguente illegittimità del successivo recesso della società con il diritto del dipendente alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Cassazione ha, di contro, rilevato che l'attività lavorativa in concreto svolta dopo la suddetta scadenza doveva essere ricondotta alla fattispecie di prestazione di fatto di cui all'art. 2126 c.c., con la conseguente impossibilità di pervenire alle conclusioni fatte proprie dai giudici di merito.

(78) Cfr. infatti ROTUNDI, *op. cit.*, 41 ss., il quale ritiene che ipotizzare una vasta gamma di possibilità di recesso, non classificabili, innesterebbe forti tensioni nei rapporti contrattuali con riflessi immediati sull'organizzazione societaria e sulla regolarità stessa dei campionati, con effetti deleteri quali quelli scaturenti dal recesso anticipato di atleti di prestigioso livello.

la possibilità di risolvere in ogni momento, ai sensi dell'art. 2119 c.c. e, quindi, anche *ante tempus*, il contratto per giusta causa, pure in presenza di norme federali che ricolleghino il recesso dal contratto al ricorrere di tassative disposizioni (79).

Al fine di agevolare la mobilità dell'atleta, senza però mortificarne la personalità, è stata ammessa la cessione del contratto prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra «purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni sportive nazionali» (80). La suddetta cessione — la cui disciplina si presta ad essere integrata dagli artt. 1406 e ss. c.c. negli spazi lasciati vuoti dalla regolamentazione federale (81) — pur accompagnandosi alla modifica delle condizioni economiche del contraente ceduto (il cui consenso anzi è sovente causalmente legato proprio al miglioramento di tali condizioni) deve inoltre rivestire la forma scritta ed essere depositata presso la federazione per consentirne i prescritti con-

trolli, e può essere infine limitata ad un periodo intermedio all'interno dell'originaria durata del contratto, sempre nel rispetto delle regole fissate dalla federazione, che può vietare in modo assoluto i trasferimenti degli atleti in alcuni periodi dell'anno al fine di assicurare la piena regolarità dei tornei (82).

Va ricordato, infine, in materia di cessione di contratto di sportivo professionistico che per la giurisprudenza l'inosservanza delle prescrizioni tassative dettate dalla Federazione, se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge a norma dell'art. 1418 c.c., perché la potestà regolamentare della federazione si riferisce all'ambito amministrativo interno, determina tuttavia l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo alla stregua dell'art. 1322, 2° co., c.c., perché tale contratto resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, ricono-

sciuta dall'ordinamento dello Stato (83).

A fronte della esposta tradizionale opinione che vede nella cessione *ex art. 5, co. 2, l. n. 81 del 1981* una fattispecie inquadrabile integralmente nell'ambito operativo degli artt. 1406 e ss. c.c. (84), si riscontra invece nella dottrina tributaria un indirizzo secondo cui la cessione nell'area del professionismo sportivo assume una diversa natura, per avere come oggetto non già le prestazioni agonistiche, ma il diritto di ottenere dalla società cedente la risoluzione del precedente contratto, condizione necessaria per permettere, poi, all'acquirente la stipula di un nuovo contratto con lo stesso giocatore. In questa ottica si è così ritenuto che la cessione costituisca fonte di un diritto di credito della società cessionaria verso la società cedente a che la seconda risolva il precedente rapporto per permettere, dietro versamento di una somma al venditore, la stipula di un nuovo contratto con l'atleta (85).

Una siffatta opinione però non merita accoglimento. Pur essendo

(79) Per l'applicabilità dell'art. 2119 c.c. al rapporto di lavoro sportivo cfr. per tutti BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 24; VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo*, cit., 224; DURANTI, *op. cit.*, 718.

(80) L'art. 102 delle N.o.i.f., dopo avere precisato che «tra le società associate alle leghe professionistiche è ammessa, in pendenza del rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto», distingue poi tra cessione a titolo definitivo e a titolo temporaneo. Quest'ultima ha durata pari ad una sola stagione sportiva, ma è ammesso il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva (art. 103 N.o.i.f.). In argomento cfr. GUIDOLIN, *op. cit.*, 80 e nota 29.

(81) In tali sensi BIANCHI D'URSO, VIDIRI, *op. cit.*, 25 cui *adde* DURANTI, *op. cit.*, 720.

Per costante indirizzo giurisprudenziale la fonte dei diritti e delle obbligazioni del cessionario verso il contraente ceduto resta l'originario contratto già intercorso fra cedente e contraente ceduto; cfr. al riguardo *ex plurimis*: Cass. 21 giugno 1996, n. 5761, in «Foro it. - Mass.» 1996 (che ne fa scaturire la conseguenza che il cessionario è vincolato anche dalla clausola compromissoria stipulata dal cedente); Cass. 31 marzo 1987, n. 3102, *ibidem* 1987.

(82) Afferma ROTUNDI, *op. cit.*, 42, che l'art. 5 fa parte di quelle norme, introdotte dalla l. n. 91/1981, che tentano di coniugare l'ordinamento statale con quello sportivo, lasciando ampia delega al secondo per la determinazione delle modalità di cessione dei contratti, il cui rispetto costituisce condizione di effettuabilità della cessione stessa.

(83) Cfr. al riguardo: Cass. 8 gennaio 1994, n. 75, in «Giust. civ.» 1994, I, 1230, in «Foro it.» 1994, I, 413, ed ancora in «Giur. it.» 1994, I, 1498, cui *adde*, per analoghe conclusioni, Cass. 28 luglio 1981, n. 4845, in «Giust. civ.» 1982, I, 2411.

(84) Cfr.: GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, in «Il Fisco» 2001, 311 ss., ed anche in «Contratto e impresa» 2001, 1 ss.; FAVA, *Cessione del contratto di prestazione calcistica e disciplina Irap*, in «Il Fisco» 2000, 13964 ss.

(85) Cfr. in questi sensi LUSCHI, STANCATI, *Aspetti fiscali della «cessione dei calciatori» con particolare riguardo al regime Irap*, in «Rassegna Tributaria» 1999, 1742, che sulla base di tale ricostruzione teorica ritiene che la maggiore somma che la società cedente consegua rispetto al valore di bilancio del contratto non ancora scaduto non costituisca una plusvalenza tassabile ai fini Irap perché «la cessione del contratto in parola, alla stregua del vigente ordinamento sportivo, è per la società cessionaria fonte di un suo diritto a che la cedente risolva il contratto che lo lega all'atleta», e perché «il predetto diritto di credito acquisito dalla società cessionaria, pur rappresentando ontologicamente un bene, non è strumentale, in quanto la fruizione delle prestazioni sportive consegue alla stipula di un successivo contratto». In argomento vedi pure TADINI, *La «cessione dei calciatori» e la disciplina Irap*, in «Il Fisco» 2001, 577 ss., il quale, dopo avere osservato che la somma che la società cessionaria paga alla cedente consente comunque alla

sicuramente ammissibile sul piano generale frazionare una unitaria operazione economica per la quale l'ordinamento giuridico contempla una apposita figura contrattuale, in una pluralità di contratti (come nel caso delle vendite incrociate in luogo della permuta, o in quello della pluralità di vendite in luogo di un contratto di somministrazione) è stato però osservato come un siffatto frazionamento deve tendere a perseguire «interessi meritevoli di tu-

tela secondo l'ordinamento giuridico»; interessi che non si riscontrano, invece, in una ricostruzione che disarticola in più passaggi un unico contratto senza che tutto ciò si accompagni al perseguimento di finalità ulteriori o diverse da quelle che possono essere ugualmente soddisfatte attraverso la disciplina di cui agli artt. 1406 e ss. c.c. (86).

La prescrizione poi dell'art. 5, l. n. 81/1981 che ammette la cessione del contratto purché «siano

osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive», e la considerazione che le norme federali impongono — per evidenti motivi di trasparenza della operazione non prescindibili dall'assoggettabilità dell'atto ai prescritti controlli — che il trasferimento del giocatore avvenga con un unico contesto — confermano sotto altro versante che non sussistono ragioni valide per abbandonare la tesi seguita dalla dottrina maggioritaria (87).

prima di usufruire delle prestazioni del calciatore in via esclusiva (fino alla successiva cessione se non sino alla scadenza del contratto, per essere l'atleta vincolato al rispetto del nuovo contratto), e dopo avere ancora aggiunto che tale situazione presenta delle similitudini con quanto accadeva prima dell'abolizione del «vincolo sportivo», sostiene conclusivamente che il diritto alla risoluzione di un precedente contratto potrebbe assimilarsi — come si era ritenuto in relazione al suddetto vincolo — alle immobilizzazioni immateriali e, quindi, essere suscettibile di generare plusvalenze imponibili ai fini Irap.

(86) Per siffatte considerazioni vedi: GALGANO, *La compravendita di calciatori*, cit., in «Il Fisco» 2001, 313-314, ed in «Contratto ed impresa» 2001, 6-7.

(87) Cfr. sul punto ancora: FAVA, *Cessione del contratto*, cit., 13967, che sottolinea al riguardo come non sembra superfluo ricordare che dal combinato disposto dell'art. 5, co. 1°, l. n. 81/1981 (che prevede la successione del contratto a termine tra gli stessi soggetti) e l'art. 102, co. 3, delle N.o.i.f. della F.i.g.c. (che dispone che il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere una scadenza diversa da quella di cui al contratto ceduto) si evince che le parti rinnovando il consenso possono ristabilire la scadenza del rapporto contrattuale già tra loro in essere, scadenza altrimenti cristallizzata dall'accordo originario stipulato tra società cedente e calciatore ceduto costitutivo del rapporto medesimo. Orbene, aggiunge l'Autore, se quest'ultimo risultasse risolto — come opina la tesi criticata — norma primaria e, soprattutto, norma federale sarebbero prive di contenuto applicativo, perché non si comprenderebbe la ragione per cui la scadenza di un (presunto) nuovo rapporto debba valutarsi in funzione di un rapporto «già estinto».